

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

Dott. Claudio Belcastro

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

c.f. BLC CLD 55S14 D976H - p.i. 00721660801

Circolare Informativa n. 15 del 23.10.2026

Indice Argomenti:

- *Autotrasporto 2026: credito di imposta gasolio, leasing sospesi, aiuti agricoltura e pesca, mini pacchi*

Vedasi importante articolo "Ipsoa Quotidiano" utile per Autotrasporto, Agricoltura e Pesca

SOSTEGNI ALLE IMPRESE 23 OTTOBRE 2026

Autotrasporto 2026: credito d'imposta gasolio, leasing sospesi, aiuti agricoltura e pesca, mini pacchi

Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Via libera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2026 al decreto legge con misure urgenti per autotrasporto, agricoltura e pesca. Per gli autotrasportatori vengono stanziati ulteriori 45,2 milioni di euro per il credito d'imposta sul gasolio per le spese sostenute da marzo ad agosto 2026, a cui si aggiungono altri 60 milioni per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre. Completa il pacchetto di misure per l'autotrasporto la possibilità di sospendere i canoni di leasing, l'estensione del "Fuel Surcharge" e l'introduzione della lettera di vettura elettronica nazionale (LVe). Il provvedimento stanziava anche 60 milioni di euro di contributi a fondo perduto agli agricoltori e 10 per i pescatori. Previsto anche il rinvio al 1° gennaio 2027 per la tassa italiana sui mini-pacchi extra UE. Qual è il dettaglio delle misure?

Il Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2026 ha dato via libera al decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'**autotrasporto**, dell'**agricoltura** e della **pesca**.

Decreto Autotrasporto 2026: cosa prevede

- oltre 150 milioni di euro di nuove risorse per il **credito d'imposta** riconosciuto per l'**acquisto di gasolio**

- possibilità di **sospendere** fino al **31 marzo 2027** i **canoni di leasing** dei veicoli in scadenza tra **novembre 2026 e marzo 2027**

- applicazione del cosiddetto "**Fuel Surcharge**" per i costi del gasolio anche ai **contratti di autotrasporto non scritti**

- lettera di **vettura elettronica nazionale (LVe)**

- **60 milioni** di euro di **contributi a fondo perduto** agli **agricoltori**

- **10 milioni** per i **pescatori**

- **proroga al 1° gennaio 2027** dell'entrata in vigore della **tassa italiana sui mini-pacchi extra UE**

Credito d'imposta gasolio autotrasporto: nuove risorse e beneficiari

Con il D.L. il Governo stanZIA ulteriori 150 milioni di euro per il credito d'imposta riconosciuto alle **imprese di autotrasporto** per l'acquisto di gasolio, istituito dall'[art. 3, D.L. n. 33/2026](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 79/2026](#)) ed oggetto di diverse modifiche e proroghe.

In particolare, si interviene sull'[art. 1, D.L. n. 162/2026](#), in corso di conversione, su due fronti.

Spese sostenute da marzo ad agosto 2026

In primo luogo, vengono incrementate di 45,2 milioni di euro le risorse per il **credito d'imposta** destinato alle **spese sostenute da marzo ad agosto 2026**, portando lo stanziamento complessivo a 66,4 milioni di euro.

Sembra utile ricordare che la finestra per l'invio delle domande per il credito d'imposta per il ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gasolio nel periodo marzo-agosto 2026 è stata aperta dal 1° al 20 settembre 2026.

Acquisti effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026

Con un secondo intervento, invece, vengono stanziati 60 milioni di euro per il 2026 per le **spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026**.

Per tale credito di imposta (riferito al periodo 1° settembre-5 ottobre 2026), l'utilizzo in compensazione del **beneficio è ammesso fino al 31 marzo 2027** (senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 1](#), comma 53, della [legge n. 244/2007](#) e all'[articolo 34](#) della [legge n. 388/2000](#)).

Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina.

Chi può richiedere il credito d'imposta

In particolare, il credito di imposta spetta alle **imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia**, che svolgono, con veicoli di **classe ambientale euro V e VI**:

1) **attività di trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitate da (attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), [D.lgs. n. 504/1995](#)):

- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

2) **attività di trasporto di persone** svolta con veicoli di classe M2 e M3 da parte di imprese di (attività di trasporto indicate all'[art. 24-ter](#), c. 2, lett. b), [D.Lgs. n. 504/1995](#)):

- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, competenza regionale e locale;
- autoservizi regolari in ambito comunitario;

3) **attività di noleggio di autobus con conducente**, di cui alla [legge n. 218/2003](#), con veicoli di classe M2 e M3.

Il contributo:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né del valore della produzione netta ai fini

dell'IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi, spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa, ai sensi degli [artt. 61](#) e [109](#), c. 5, [TUIR](#);

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Quando presentare la domanda e come utilizzare il bonus

Secondo le anticipazioni del Ministero dei trasporti, lo sportello per la presentazione delle domande per richiedere il credito di imposta per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 dovrebbe aprire nei primi giorni di novembre.

Le altre novità per le imprese di autotrasporto

Sospensione dei canoni di leasing fino al 31 marzo 2027

Al fine di sostenere la continuità operativa e la liquidità delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori vengono **sospesi di sette mesi i canoni di leasing** dei veicoli.

In particolare, per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa è prevista la possibilità di richiedere la **sospensione fino al 31 marzo 2027 dei canoni in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027** (le imprese possono richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale).

Le operazioni di locazione finanziaria non possono essere revocate fino alla stessa data e il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori, senza alcuna formalità e il termine finale del contratto è prorogato per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero concordate tra le parti in sede di attuazione della sospensione.

Fuel surcharge anche per i contratti non scritti

Nell'ambito delle misure a sostegno di autotrasporto, viene previsto l'applicazione del cosiddetto "Fuel Surcharge" per i costi del gasolio anche ai contratti di autotrasporto non scritti utilizzabile nei rapporti tra vettori e committenti.

In particolare, viene stabilito che ai fini del calcolo della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e aggiorna trimestralmente sul proprio sito istituzionale i valori percentuali minimi e massimi relativi all'incidenza del costo del carburante, differenziati secondo le classi di peso dei veicoli ed elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporti per conto di terzi pubblicati ai sensi dell'[art. 1](#), c. 250, [legge n. 190/2014](#).

Nei **contratti non stipulati in forma scritta**, per le prestazioni effettuate dall'entrata in vigore del decreto, la **percentuale minima** indicata dalle **tabelle ministeriali** diventerà il **parametro obbligatorio** per quantificare la componente carburante da esporre distintamente in fattura

Ferma restando l'autonomia negoziale delle parti sulla determinazione dei prezzi, nei contratti scritti stipulati dalla stessa data, invece, i valori minimi e massimi ministeriali costituiranno il riferimento per individuare l'incidenza del gasolio. Il contratto dovrà indicare sia il prezzo del carburante al momento della stipula sia la percentuale attribuita a questa voce di costo.

Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto

Un'ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Nello specifico, viene disposto che, **indipendentemente** dalla **denominazione attribuita dalle parti**, sono **soggetti alla disciplina** del contratto di trasporto i **contratti** aventi ad oggetto l'assunzione, verso corrispettivo, dell'obbligo di trasferire cose di terzi su strada mediante autoveicoli, anche mediante una pluralità di prestazioni tra loro coordinate o unitamente allo svolgimento di attività accessorie o strumentali al trasferimento.

Ai contratti di trasporto si applicano il D.Lgs. n. 286/2005, le disposizioni del codice civile in materia di contratto di trasporto e dell'art. 83-bis, D.L. n. 112/2008.

È poi esplicitato che l'autotrasporto non è un appalto.

In particolare, viene stabilito che:

- la **durata** del rapporto, la continuità, periodicità o sistematicità delle prestazioni, la programmazione unitaria di una pluralità anche indeterminata di trasporti, la predeterminazione o unitarietà del corrispettivo e la predisposizione, da parte del vettore, di un'organizzazione di mezzi e personale dedicata all'esecuzione del contratto, con gestione a proprio rischio, non comportano, neppure se congiuntamente presenti, la qualificazione del rapporto come appalto di servizi di trasporto;

- ai sensi dell'art. 1677-bis, c.c., le **attività accessorie o strumentali** al trasporto non sono soggette alla disciplina dell'appalto e non costituiscono autonomi servizi di logistica quando sono funzionalmente preordinate alla presa in consegna, al trasferimento, alla custodia in transito e alla riconsegna delle cose.

Viene poi **espressamente previsto** che:

- per i contratti di trasporto la **responsabilità solidale del committente** per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi è disciplinata esclusivamente ai sensi dell'art. 83-bis, c. 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies a 4-sexies, D.L. n. 112/2008 e non il regime di responsabilità solidale previsto per l'appalto dall'art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003;

- restano ferme le disposizioni in materia di somministrazione illecita di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché le disposizioni dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali applicabili.

Arriva la lettera di vettura elettronica nazionale (LVe)

Il D.L. introduce anche la lettera di vettura elettronica nazionale (LVe).

Nel dettaglio, viene disposto che nell'ambito dei **servizi di trasporto di merci per conto di terzi** effettuati su strada nel territorio nazionale, le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto siano condivise in formato digitale tra i soggetti della filiera e rese disponibili alle autorità e agli organi di controllo.

Queste **informazioni** costituiscono la **lettera di vettura elettronica nazionale** e comprendono, qualora applicabili alla specifica operazione di trasporto:

- le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti che il mittente è tenuto a fornire al vettore ai sensi dell'articolo 1683 del codice civile;

- gli elementi e le indicazioni contenuti nella lettera di vettura di cui all'articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956;

- le informazioni e la documentazione attestanti l'esecuzione di un trasporto combinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001;

- le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa applicabile al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 2, lettera a), del [D.lgs. n. 35/2010](#).

Contributi per agricoltura e pesca: chi può beneficiare degli aiuti

Con il D.L. arrivano anche 60 milioni per le imprese agricole.

In particolare, le nuove risorse sono destinate ai soggetti beneficiari del credito di imposta di cui all'[art. 8-ter](#), [D.L. n. 38/2026](#) e coprono il periodo **dal 1° giugno al 15 ottobre 2026**.

Agricoltura: fondo perduto sul carburante fino a 60 milioni

Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sul **20%** dei **costi sostenuti** per l'acquisto di carburante nel predetto periodo, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

Sarà un provvedimento del **Direttore** dell'**AGEA** a definire le modalità e i termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti.

Il contributo:

- sarà erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario;
- è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Pesca: stanziati altri 10 milioni di euro per il contributo a fondo perduto

A favore delle imprese esercenti l'attività di pesca vengono invece stanziati ulteriori 10 milioni di euro.

Anche in tal caso, le nuove risorse sono destinate ai soggetti beneficiari del **credito di imposta** di cui all'[art. 4](#), [D.L. n. 33/2026](#) e coprono il periodo **dal 1° giugno al 15 ottobre 2026**.

Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sul **10%** dei **costi sostenuti** per l'acquisto di carburante nel predetto periodo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Sarà un provvedimento del **Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste a definire le modalità e i termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti.

Il contributo:

- sarà erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario;
- è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Mini-pacchi extra UE: rinviata al 2027 l'entrata in vigore della tassa

Il D.L. rinvia di nuovo la **tassa** sui **piccoli pacchi** provenienti da **Paesi non comunitari** introdotta dall'art. 1, c. 126, legge di Bilancio 2026 ([legge n. 199/2025](#)).

Si tratta della **quarta proroga**: inizialmente previsto dal 1° gennaio 2026, il prelievo era stato rinviato una prima volta al 1° luglio 2026 con l'[art. 5, D.L. n. 38/2026](#), poi al 1° ottobre 2026 con l'[art. 15, D.L. n. 107/2026](#) e da ultimo al 1° dicembre 2026 con l'[art. 4, D.L. n. 162/2026](#).

Ora il nuovo provvedimento fa slittare al **1° gennaio 2027** l'**entrata in vigore** del contributo nazionale da 2 euro sulle spedizioni extra-UE di modico valore (fino a 150 euro).